

TAR Calabria, Sezione II Catanzaro - Sentenza 16/01/2006 n. 21
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3.5

L'art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 24 della legge n. 62/2005, secondo cui, per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori di importo stimato inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento "nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza", sebbene non introduca una nuova procedura concorsuale tipica, essendo ispirata da intenti di semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa, impone alle stazioni appaltanti di procedere agli affidamenti nel rispetto dei principi, di chiara ispirazione comunitaria, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Detti principi, impongono senz'altro alle stazioni appaltanti di dare adeguata pubblicità ai criteri di valutazione prescelti, di garantire la massima partecipazione alla procedura selettiva, di procedere alla scelta dell'affidatario sulla base di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti e di motivare in ordine alle ragioni della scelta medesima. Ne consegue che, pur nell'ottica della massima semplificazione e speditezza correlata al limitato importo dell'incarico da affidare, le stazioni appaltanti non possono prescindere per gli affidamenti dall'osservanza di una procedura di evidenza, esternando adeguatamente, nel rispetto del principio di trasparenza, le ragioni sottese alla scelta dell'affidatario. Deve pertanto ritenersi illegittimo l'operato dell'Amministrazione, che non ha proceduto ad una valutazione comparativa tra i curricula dei candidati né tanto meno palesato, mediante adeguata motivazione, l'iter logico seguito per accordare preferenza ai candidati prescelti, laddove, dalla motivazione del provvedimento si evince esclusivamente che gli stessi avevano maturato l'esperienza e la capacità professionale idonea all'espletamento dell'incarico, ma nulla si dice in ordine alle ragioni della preferenza rispetto agli altri candidati, con ciò risultando, pertanto, essere stata completamente omessa l'obbligatoria fase di valutazione comparativa tra i candidati, avendo la stazione appaltante compiuto la scelta mettendo a fuoco esclusivamente i requisiti professionali dei soggetti affidatari.